



REPUBBLICA ITALIANA

192/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61805**
del ruolo generale, proposto da:

- **MARIA TERESA PANDOLFI** (c.f. PNDMTR57C44B569P), residente
in L'Aquila, rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Corti, con
domicilio eletto presso lo studio del legale in L'Aquila, alla via Vittorio
Veneto n. 11 (pec: fausto.corti@pecordineavvocatilaquila.it);

Appellante

Contro

- **Procura regionale presso la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale**
per la Regione Abruzzo, in persona del Procuratore regionale;

Appellata

avverso

la sentenza n. 26/2024 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Umbria, depositata il giorno 8 marzo 2024;

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 10 luglio 2026, con l'ausilio del segretario di udienza dott.ssa Dina Maria Rita Cerroni, il relatore Cons. Natale Longo, l'avvocato Fausto Corti per l'appellante e il V.P.G. Giulio Stolfi per la parte pubblica.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione depositato in data 27 settembre 2023, la Procura Regionale per l'Abruzzo della Corte dei conti ha citato in giudizio l'ing. Maria Teresa Pandolfi, per risarcire, in favore del Comune di L'Aquila il danno erariale di euro 16.131,05 (o della diversa somma che risulterà in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione.

Secondo la Procura regionale, l'ing. Pandolfi, quale direttore dei lavori eseguiti per la riparazione post-sisma dell'abitazione privata della sig.ra Alimonti Daniela (e liquidati alla ditta Ciotti) (con finanziamenti per i danni causati del sisma del 6 aprile 2009 all'immobile di sua proprietà), avrebbe non correttamente asseverato nella "Relazione al conto finale e certificato di regolare esecuzione", redatta ai sensi dell'art. 2, comma 9 dell'OPCM del 6 giugno 2009, n. 3779 e del paragrafo 9 degli indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui alla predetta Ordinanza, e in altra documentazione contabile, l'effettuazione di lavori presso l'immobile della sig.ra Alimonti Daniela e liquidati alla ditta Ciotti.

In particolare, detti lavori sarebbero risultati difformi da quelli effettivamente realizzati, in quanto effettuati soltanto in parte, come emerso all'esito di un sopralluogo effettuato il 12 gennaio 2012 da tecnici del Comune di L'Aquila.

L'importo delle spese non ammissibili era inizialmente quantificato in euro 12.103,93, oltre Iva e compenso dovuto al tecnico, importo rettificato (sulla base della CTU effettuata in sede penale) dalla Guardia d Finanza (nota datata 11 giugno 2013) in euro 13.131,05, di cui euro 11.391,67 per lavorazioni non effettuate, euro 1.139,17 per Iva ed euro 600,21 per i compensi professionali calcolati in proporzione all'importo dei lavori indebitamente percepiti, comprensivi di oneri di legge ed imposte.

In sede penale, la posizione del titolare della ditta Ciotti veniva definita, per tutti i procedimenti intentati, dalla sentenza del GIP del Tribunale di L'Aquila n. 165/2015, con applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 cpp* e confisca di beni mobili ed immobili per un importo pari ad euro 403.266,96.

La posizione del Pandolfi è stata invece definita in sede penale con sentenza n. 127/2021, con cui il Tribunale di L'Aquila ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati contestati (640 *bis* c.p. e 481 c.p.) estinti per prescrizione.

Con la sentenza gravata, la Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, dopo aver respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione e quella di prescrizione, ha accolto parzialmente la domanda giudiziale, condannando l'ing. Pandolfi al risarcimento, a titolo di colpa grave e

a beneficio del Comune di L'Aquila, del danno erariale pari ad euro 6.930,00 (comprensivi di rivalutazione monetaria), oltre interessi dal deposito della sentenza.

Con atto di gravame datato 7 ottobre 2024, ha proposto appello avverso detta sentenza la predetta Maria Teresa Pandolfi, articolando i motivi di impugnazione di seguito compendiati.

A) Violazione della Legge 39/2009 e dell'art. 3-ter del D.L. 125/2010.

Difetto di giurisdizione.

L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di giurisdizione, evidenziando che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 e dell'art. 3-ter del D.L. 5 agosto 2010, n. 125, *"i contributi a fondo perduto ivi previsti sono concessi ai privati a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"*.

In particolare, secondo l'appellante, il legislatore ha collocato espressamente le attività svolte (compresi i contratti) ai fini della ricostruzione pubblica post-sisma in un ambito esclusivamente privatistico.

Inoltre, ha aggiunto l'appellante, l'art. 11 del D. Lgs. 78/2015, al comma 4, ha stabilito che *"Gli amministratori di condominio, i*

rappresentanti legali dei consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori (...) ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale".

Pertanto, a) i contratti tra il percettore del contributo pubblico e i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, così come i contratti di appalto con le imprese, sarebbero estranei al Codice dei contratti pubblici e assoggettati alle sole norme del Codice civile; b) il legislatore ha riconosciuto al solo proprietario dell'immobile danneggiato dal terremoto il diritto di domandare e quindi di percepire il contributo e, conseguentemente, il dovere di gestirlo in modo appropriato, attribuendogli il ruolo e le conseguenti responsabilità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p..

Pertanto, secondo l'appellante, mentre le condotte illecite del percettore del contributo pubblico sono ovviamente sottoposte alla giurisdizione del giudice contabile, in forza della espressa attribuzione del ruolo di incaricato di pubblico servizio e della funzione assegnata di diretta gestione e rendicontazione del contributo pubblico post-sisma, le attività dei soggetti privati che, su incarico del beneficiario del contributo, partecipano alla esecuzione dei lavori di ricostruzione ricadono esclusivamente in ambito privatistico e devono ritenersi escluse dalla giurisdizione contabile.

L'appellante ha richiamato a sostegno della tesi sostenuta una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (secondo cui le procedure di appalto indette in seguito al sisma del 2009 non comportano l'obbligo di seguire nella scelta dell'appaltatore procedure ad evidenza pubblica prescritte dal diritto comunitario o interno) e un parere dell'Anac, che ha escluso la sua competenza in materia di contratti per i lavori di ricostruzione post sisma perché estranei alla sfera dei contratti pubblici.

Non vi sarebbe dunque alcun rapporto di servizio, relativamente a detti contratti, tra il direttore dei lavori (incaricato dal privato e che non può qualificarsi come *“un organo tecnico e straordinario dell'Amministrazione”*) e l'Amministrazione, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice contabile.

Vi sarebbe altresì un vizio motivazionale della sentenza gravata, nella misura in cui ha fatto riferimento, ai fini del riscontro della giurisdizione, a precedenti differenti, relativi ad appalti pubblici ovvero comunque affidati dall'Amministrazione.

B) Violazione dell'art. 82 c.p.p. e dell'art. 523, comma 2, c.p.p. - travisamento della prova.

L'appellante ha, altresì, censurato la sentenza gravata laddove ha respinto l'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta, che aveva sostenuto che la presenza del Comune all'udienza del 26 aprile 2016, ove aveva formalizzato la costituzione di parte civile, lasciava salvo il solo effetto interruttivo istantaneo prodotto dalla domanda rinunciata” (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 27044/2013), essendo

successivamente intervenuta una rinuncia implicita (o revoca tacita *ex* art. 82, comma 2, c.p.p.) derivante dal mancato deposito delle conclusioni della parte civile (*ex* art. 523 c.p.p.), cosicchè il termine prescrizione, pur interrotto in modo istantaneo dalla suddetta costituzione di parte civile del Comune del 26 aprile 2016, aveva cominciato nuovamente a decorrere da quella stessa data ed era spirato allo scadere dei cinque anni, ossia il 26 aprile 2021.

La sentenza gravata ha respinto detta eccezione considerato che la convenuta non ha provato l'asserita circostanza della mancata formulazione delle proprie conclusioni da parte dell'Ente, tenuto conto che la mera assenza della parte civile all'udienza di discussione, in base al principio della immanenza della costituzione della parte civile, non implica la revoca implicita della costituzione, ove le conclusioni siano state in precedenza formulate in forma scritta (eventualmente anche fuori udienza mediante deposito in cancelleria).

Peraltro, ha argomentato il giudice di prime cure, dal tenore della sentenza penale che ha definito il giudizio sui reati ascritti all'ing. Pandolfi, non risulta che si sia verificata la revoca tacita della costituzione di parte civile prevista dall'art. 82, comma 2 c.p.p. né argomenti in tal senso possono essere ricavati dalla mancata decisione sulla domanda di risarcimento, considerato che il giudice pronuncia su di essa unicamente quando emette sentenza di condanna (*ex* art. 538 c.p.p.) e non in caso di proscioglimento; inoltre, nel verbale dell'udienza penale del 3 marzo 2021, all'esito della quale è stata emessa la citata pronuncia, non solo non risulta che la parte civile

abbia omesso di formulare le proprie conclusioni, ma si afferma espressamente che la parte civile "si richiama alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota delle spese" (in ogni caso, l'effetto interruttivo sarebbe comunque rimasto fino al 3 marzo 2021, non essendo in fattispecie intervenuta una rinuncia espressa, prevista dall'art. 306 c.p.c., e considerata la permanenza della volontà interruttiva dell'Ente fino al momento della predetta revoca).

L'appellante ha censurato detta motivazione, rilevando che:

- la prova della mancata partecipazione all'udienza del Comune si ricaverebbe dalla sentenza medesima, in cui si afferma che il giudice ha invitato le parti a concludere in ordine all'intervenuta prescrizione e si riporta che "il pubblico ministero e il difensore dell'imputato hanno concluso ...";
- il Comune non ha ivi rassegnato le proprie conclusioni;
- la sentenza avrebbe errato nella parte in cui imputa alla esponente la mancata dimostrazione del fatto che il Comune di L'Aquila non ha depositato le conclusioni (non presenti agli atti e comunque l'onere graverebbe invece sulla parte pubblica);
- il verbale di udienza del 3 marzo 2021, nella parte in cui afferma che la parte civile "si richiama alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese", riporta una formula prestampata, diversamente dalle parti scritte a penna, tant'è vero che il Comune non risulta tra le parti presenti in udienza.

La sentenza gravata sarebbe, dunque, nulla per travisamento della prova.

- anche l'affermazione della sentenza gravata secondo cui, nell'ipotesi di revoca della costituzione di parte civile, l'effetto interruttivo avrebbe avuto efficacia fino all'udienza del 3 marzo 2021 sarebbe priva di fondamento, in quanto si tratta di revoca *ex art.* l'art. 82, comma 2, c.p.p., con conseguente venir meno dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, residuando soltanto l'effetto interruttivo istantaneo.

C) Omessa pronuncia.

L'appellante ha evidenziato che la sentenza gravata, pur a fronte delle corpose argomentazioni avanzate con riguardo al concorso dell'impresa esecutrice dei lavori e del proprietario dell'immobile alla causazione del danno contestato, ha vagliato solo la posizione dell'impresa, limitandosi ad aggiungere che *"non risultano invece addotti elementi idonei a provare il concorso nella causazione del danno di altri soggetti"*.

Detto capo della sentenza risulterebbe dunque, secondo parte appellante, del tutto apodittico, in quanto privo di motivazione.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo di annullare la sentenza gravata, con vittoria di spese nei due gradi di giudizio.

Con nota in atti al 24/10/2024, l'appellante, premesso di aver depositato, in data 8 ottobre 2024, per mero errore materiale ricorso in appello privo della necessaria notifica nonché di aver provveduto, sempre in data 24/10/2024, al corretto deposito dell'identico atto di appello notificato alla Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, ha manifestato "rinuncia al

deposito di cui sopra”, chiedendo che questa Corte “non ne voglia tenere conto alcuno”.

La Procura generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

All’udienza di discussione del 10 luglio 2026, la difesa dell’appellante ha ribadito la suddetta rinuncia e il rappresentante del P.M. presente in aula ha concluso in senso adesivo alla suddetta rinuncia.

Il giudizio è stato, infine, trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

[1] In via preliminare, occorre evidenziare che l’appellante, premesso di aver depositato, in data 8 ottobre 2024, per mero errore materiale, ricorso in appello privo della necessaria notifica a controparte nonché di aver provveduto, sempre in data 24/10/2024, al corretto deposito dell’identico atto di appello notificato alla Procura regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, ha manifestato “rinuncia al deposito di cui sopra”, chiedendo che questa Corte “non ne voglia tenere conto alcuno”.

In proposito, si osserva che l’art. 110 del Codice della giustizia contabile prevede che *“La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa...La rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme.... Il giudice, se la rinuncia e l’accettazione sono regolari, dichiara l’estinzione del processo. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.”*.

Alla luce del suesposto parametro normativo, della rituale rinuncia agli atti del giudizio di appello iscritto al n. 61805 da parte

dell'appellante e della formale accettazione della medesima rinuncia, resa in udienza, da parte della Procura generale, il Collegio dichiara l'estinzione del processo relativo al giudizio in epigrafe, dando nel contempo atto che identico giudizio è stato iscritto dall'appellante con il n. 61842 del registro generale, anch'esso discusso in data odierna.

[2] Ai sensi del citato art. 110, comma 7, del Codice della giustizia contabile, non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Prima Sezione giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio di appello iscritto al n. **61805** del ruolo generale, lo dichiara estinto per intervenuta rinuncia. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2026.

IL MAGISTRATO RELATORE

Natale Longo

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 03/09/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Firmato digitalmente